


**Associazione Musicale "Franchino Gaffurio" APS**

Accademia di Musica e Danza

Via Solferino, 20 (Antico Chiostro dell'Incoronata)

26900 LODI

Tel. 0371/50381

www.gaffurio.it

# STATUTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

NELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2023

Registrato a Lodi il 29/11/2023

al N. 8253

Serie 1T

Depositato presso lo Studio Notarile

Dott. Piercarlo Mattea

Lodi

*Allegato "A" al n. 29310/203815 di rep.*

STATUTO DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
denominata

ASSOCIAZIONE MUSICALE FRANCHINO GAFFURIO - APS

CODICE FISCALE: 84504320155

## Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominato **ASSOCIAZIONE MUSICALE FRANCHINO GAFFURIO - APS**, di seguito indicato con il termine "Associazione".

La dizione "Associazione di Promozione Sociale" e l'acronimo "APS" sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'Istituzione preposta.

2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli Associati, ne favorisce la partecipazione senza limiti di condizioni sociali o economiche e senza alcuna discriminazione.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di LODI (LO), Via Solferino n. 20: Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal precedente Statuto.

4. La durata dell'Associazione è illimitata.

## Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, che ne contiene le norme

relative al funzionamento, e agisce nei limiti del D. Lgs. n. 117/2017.

2. Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza tutti gli Associati.

3. In caso di contrasto tra le clausole dell'Atto costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono le seconde.

## Art. 3 - Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 art. 5 per l'educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale, con finalità educativa, con particolare riferimento alla Musica alla Danza in ogni loro forma ed espressione.

## Art 4 - Attività di interesse generale

1. L'organizzazione delle attività che l'Associazione si propone di svolgere, a favore dei propri Associati, di loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente del volontariato di propri Associati, è quella prevista dalle lettere d), f), i), t) dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017: e precisamente:

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2023, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

2. In particolare l'Associazione si propone di:

   - organizzare e gestire corsi di musica, di teatro, attività e manifestazioni culturali, artistiche o ricreative, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e dello spettacolo;
   - organizzare attività rivolte alla pratica educativa motoria e di espressione corporea (di danza), in ambito sia coreutico professionale che sportivo dilettantistico amatoriale;
   - promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà sociale, anche in collaborazione con altre associazioni aventi analoghe finalità.

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi al fine di sostenere la promozione della Musica e della Danza in tutte le loro espressioni, a beneficio della collettività e del territorio.

L'Associazione per l'organizzazione delle attività legate al raggiungimento dell'oggetto sociale si avvale delle prestazioni di volontari; per lo svolgimento di dette attività può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche da parte di propri Associati che non svolgano attività di volontariato, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità statutarie.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini statutari e/o di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con

l'Associazione.

5. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi; pertanto l'Associazione potrà:
   - istituire e gestire complessi strumentali e vocali, corpi bandistici e corali;
   - promuovere e realizzare ogni iniziativa (concerti, spettacoli, eventi, manifestazioni, mostre, concorsi, masterclass, seminari, conferenze, attività formative, laboratori, ricerche, pubblicazioni, registrazioni) ritenuta dal consiglio Direttivo idonea al raggiungimento degli scopi istituzionali, nonché svolgere qualsiasi altra attività che possa contribuire al perseguimento delle finalità associative;
   - prendere parte all'organizzazione e alla promozione di iniziative di carattere solidaristico e/o culturale anche in collaborazione con altri enti;
   - sviluppare progetti in collaborazione e stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione nel dettaglio di tali attività, idonee al perseguimento degli scopi istituzionali.

L'Associazione espleta le proprie attività prevalentemente nell'ambito della Regione Lombardia.

L'Associazione è aperta a tutti coloro, di qualsiasi età, religione, idee politiche, nazionalità e provenienza, che abbiano interesse alla Musica e alla Danza in ogni loro forma ed espressione, ispirandosi a principi di pari opportunità e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona e della democraticità interna.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del perseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, effettuare attività commerciali accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi statutari.

Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 1 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, dal D.P.R. n. 235/2001 e art. 111 bis D.P.R. 22.12.1986 n. 917 comma 3, art 5 e 6 del Codice del Terzo settore D. Lgs. 117/ 2017.

## Art. 5 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche (o enti) che ne condividano le finalità e che si impegnino concretamente a realizzarle.
2. La domanda di ammissione dovrà contenere:

– l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

– la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi;

3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura.
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
5. L'interessato che abbia ricevuto la comunicazione di rigetto ha sessanta giorni di tempo per chiedere all'Assemblea degli Associati di pronunciarsi in proposito in occasione della prima convocazione utile.
6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.
7. Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore (Art. 35 D. Lgs. 117/2017).

## Art. 6 - Diritti e doveri degli Associati

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Associato.
2. L'Associato ha diritto:

a) di votare per l'elezione degli Organi Associativi e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea;
b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i Libri sociali, richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo o come previsto da eventuale regolamento interno;
d) di essere rimborsato di eventuali spese sostenute per conto dell'Associazione e documentate, secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli Organi Associativi.

3. Ciascun Associato ha il dovere:

a) di rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli Organi Associativi;
b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il perseguimento dello scopo sociale;
c) di non arrecare danno all'Associazione;
d) di avere comportamenti leali, coerenti e adeguati ai valori espressi dall'Associazione, in particolar modo nel momento in cui si viene a rappresentarla ufficialmente e pubblicamente;
e) di versare la quota Associativa o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

4. La quota associativa è annuale, unica e indifferenziata, è fissata dal Consiglio Direttivo, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento dell'Associazione, di decesso o di perdita della qualità di Associato, e deve essere versata contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione o di rinnovo. Gli Associati non in regola con il versamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'Associazione, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.

5. Le quote o i contributi alle attività associative, così come deliberati, non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Categorie di Associati

Sono previste le seguenti categorie di Associati:

- Ordinari;
- Sostenitori;
- Onorari;
- Volontari.

Sono Associati Ordinari le persone fisiche o enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'ammissione, la quota Associativa annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

Gli Associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e saranno tenuti al versamento della quota associativa annuale. Possono essere ammessi all'Associazione altri enti a condizione che il loro numero non superi il 30 per cento del numero totale degli Associati.

Sono Associati Sostenitori le persone fisiche e gli enti che intendono sostenere finanziariamente l'Associazione con speciali contributi in denaro, servizi o strutture.

Sono Associati Onorari coloro che, in riconoscimento di particolari benemerenze, sono nominati dal Consiglio Direttivo. Sono dispensati dal pagamento delle quote associative.

Sono Associati Volontari coloro che prestano la loro collaborazione senza remunerazione.

Tutti gli Associati possono usufruire delle attività istituzionali dell'Associazione versando eventuali quote di partecipazione o di frequenza.

Art. 7 bis - Perdita della qualifica di Associato

1. La qualità di Associato si perde in caso di morte, per dimissioni, per esclusione o per decadenza.

2. L'Associato può sempre recedere dall'Associazione, comunicando in forma scritta le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo, il quale provvederà ad aggiornare il Libro degli Associati. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

3. L'Associato che contravvenga ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Associativi può essere escluso dall'Associazione stessa. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

4. Decade dallo status di Associato, nel rispetto della esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita Associativa, chi non abbia provveduto al rinnovo della quota Associativa annuale entro il 31 marzo di ogni anno.

5. Gli Associati che, in uno dei casi previsti, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale, ma possono comunque chiedere di rientrare a far parte dell'Associazione pagando la quota associativa.

Art. 7 ter - Associati minorenni

1. Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale o da un tutore legale.
2. Il diritto di voto dell'Associato minorenne è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o da suo tutore.
3. L'Associato minorenne non può candidarsi alle cariche sociali.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra gli Associati.
2. La struttura Associativa è composta:

a) dall'Assemblea degli Associati;
b) dal Consiglio Direttivo;
c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza;
d) dal Segretario;
e) dal Tesoriere;
f) dall'Organo di Controllo, nei casi previsti dall'art 30 del D. Lgs. 117/2017;

g) dal Revisore legale dei conti o da una società di revisione nei casi imposti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, fatti salvi eventuali rimborsi di spese sostenute o compensi specifici per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i membri dell'Associazione, in regola con il pagamento della quota Associativa, la cui iscrizione decorra da almeno tre mesi, con relativo diritto di elettorato attivo e passivo, ed è l'organo sovrano; si riunisce almeno una volta l'anno. Ogni Associato ha diritto a esprimere il proprio voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo loro delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.lgs 117/2017 ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiori a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.
4. Gli Associati non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi particolari e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

5. Nel rispetto dell'art 24 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), l'Associazione, nel caso superi un numero di Associati di 500 unità, potrà prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie, ovvero in presenza di particolari categorie di Associati o di svolgimento di attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili.
6. L'Assemblea può essere convocata in seduta ordinaria o in seduta straordinaria.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, eleggendoli tra gli Associati;
b) nomina e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato e i risultati conseguiti;
d) discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, insieme al bilancio preventivo dell'Associazione;
e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di

qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla Legge;

f) delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione e di esclusione dell'Associato, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

g) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

h) approva l'ammontare della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;

b) deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli Associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviato tramite lettera o con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, facoltativamente anche mediante

affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione o sul sito internet dell'Associazione Musicale Franchino Gaffurio. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi i soggetti, l'Assemblea nomina un Associato che presiede la riunione.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli Associati presenti e, in seconda convocazione, con un congruo numero degli Associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione; in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con un congruo numero degli Associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria in seconda convocazione sono assunte, in deroga dell'art. 21 comma 2 del Codice Civile, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega; in caso di scioglimento e devoluzione del

patrimonio si fa riferimento alle norme dell'art. 21 comma 3 del Codice Civile, indicate nel successivo art. 28 del presente Statuto.

5. In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli Associati iscritti nell'apposito Libro degli Associati.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione della maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti gli Associati e trascritto nel Libro dei verbali dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli Associati, ancorché dissenzienti.
10. E' previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 7 a un massimo di 9 componenti eletti, tra gli Associati, dall'Assemblea, che ne determina il numero.
5. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.
7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
8. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) degli Associati.
9. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitate dal Presidente, anche in via permanente, persone estranee al Consiglio stesso, che vi partecipano senza diritto di voto.
10. Il Consiglio Direttivo può emanare norme e regolamenti per il funzionamento dell'attività dell'Associazione.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, almeno due volte l'anno; è convocato dal Presidente mediante avviso da recapitarsi almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.

2. Il Consiglio Direttivo:

a) amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività;

c) propone l'ammontare della quota associativa annuale nonché l'eventuale ammontare delle quote di partecipazione o di frequenza alle attività istituzionali dell'Associazione da parte degli Associati;

d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti;

e) approva o rigetta le domande di ammissione;

f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli Associati;

g) promuove azioni e istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado di giudizio e nomina procuratori, anche tra i non Associati, per determinati atti o categorie di atti;

h) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo Statuto o dalla Legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

4. Qualora uno dei Consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, un nuovo Consigliere. I Consiglieri così nominati scadono con gli altri componenti.

5. Qualora si dimetta la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.

Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, verbalizzare correttamente gli interventi e discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati.

6. Il Presidente non potrà ricoprire cariche elettive in altre associazioni con finalità analoghe e non potrà in nessun caso svolgere tutte quelle attività commerciali, inerenti lo scopo dell'Associazione, che possano indurre un conflitto d'interessi. Il Consiglio Direttivo ha il compito di vigilare su tale eventualità.

### Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato a esercitarla.

### Art. 18 - Il Segretario

Il Segretario verbalizza le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei Libri dei verbali e degli Associati, nonché il Registro dei Volontari, garantendone libera visione all'Associato che lo richieda.

### Art. 19 - Il Tesoriere

Il Tesoriere:

a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo annuale e il bilancio di previsione, sovraintende alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, apre e chiude i conti correnti bancari su delega del Presidente.

b) relaziona al Consiglio Direttivo sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

In caso di necessità i compiti e le funzioni del Tesoriere possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere.

## Art. 20- Organo di Controllo e revisione legale

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo che può anche essere monocratico.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine possono chiedere notizie sull'andamento delle operazioni degli Organi associativi o su determinati affari.

2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

## Art. 21 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

a) i

   l Libro degli Associati, contenente l'elenco dei membri dell'Associazione;

b) i

   l Libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;

c) il Libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;

d) il Registro dei Volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione. Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali di Assemblea e di Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

### Art. 22- Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni da parte di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali immobilizzazioni finanziarie;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da ogni altra entrata e acquisizione ricevuta dall'Associazione a qualsiasi titolo.

### Art. 23 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

a) quote Associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

d) rendite patrimoniali;

e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di servizi e di beni di modico valore;
f) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione e derivanti da convenzioni, per l'attività di interesse generale prestata;
g) proventi derivanti da servizi resi nei confronti degli Associati e dei loro famigliari per i quali è richiesto uno specifico corrispettivo;
h) altre entrate espressamente previste dalla Legge;
i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge o dai regolamenti;
j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del 6° comma, art. 85 del D. Lgs. n. 117/2017;

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità associative.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità perseguite dall'Associazione. Le quote associative, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripartizione di quanto versato.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchirne il patrimonio.

### Art. 24 - Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno

rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

### Art. 25- Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio per terminare il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D. Lgs. 117/2017.

3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora agite.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D. Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello usato per il bilancio consuntivo e deve evidenziare l'ammontare dell'eventuale quota sociale annua.

6. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

### Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno

che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

### Art. 27 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato per l'Associazione sono assicurate per responsabilità civile e per infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei volontari.

### Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati tenendo conto anche del dettato dell'art. 12 del presente Statuto; contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, qualora attivato e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea; nel caso in cui questa non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

### Art. 29 – Regolamento Interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo.

### Art. 30 - Responsabilità e assicurazione

Gli aderenti all'Associazione sono assicurati contro i rischi di infortunio e la responsabilità civile verso terzi, durante lo svolgimento delle attività associative istituzionali.

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

### Art. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso (D. Lgs. 117/2017), oltre che le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. L'Associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale e si trova nelle condizioni previste dall'art. 148 (ex art. 111) del Testo Unico delle Imposte dei Redditi (D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e s.m.i.) e degli articoli 85 e 86 del Codice del Terzo Settore D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

F.to: MICHELANGELO LAPOLLA

F.to: PIERCARLO MATTEA Notaio